



CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ALLUNGAMENTO DELLA STAGIONE TURISTICA
INTERVENTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2007/2013
ASSE II – OCCUPABILITA' – LINEA DI ATTIVITA' e.5.1.

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità, Codice Fiscale 80002870923, rappresentata da _____, nat__ a _____ (____) il _____, domiciliat__ per le funzioni svolte presso la sede dell'Assessorato in Via XXVIII Febbraio n.1, Cagliari, in qualità di Direttore del Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità, come da decreto di nomina n° _____ del _____, (di seguito nominato, Regione)

E

L'Impresa Beneficiaria _____
con sede legale in _____, c.a.p. _____ prov. _____,
via/piazza _____ n° _____
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____,
rappresentata da _____, nat__ a _____
il _____, Codice Fiscale _____ residente in
_____ c.a.p. _____ prov. _____
Via _____ n° _____, in qualità
di _____ (di seguito denominato Beneficiario)

PREMESSO

- Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/1 del 16 maggio 2008, successivamente modificata con deliberazione G.R. n° 68/1 del 03.12.2008, sono state definite le linee di attività del POR Sardegna FSE 2007/2013, nonché le conseguenti competenze amministrative;
- Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 8/23 del 04/02/2009, ha preso atto del Piano Annuale 2009;
- Che con Determinazione n.18250-2032 del 27.05.2010 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Lunga Estate – Contributi" procedura a sportello per la concessione di contributi per l'allungamento della stagione turistica – POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Linea e.5.1;
- Che con Determinazione n° _____ del _____ del Direttore del Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità è stato pubblicato l'elenco delle istanze ammissibili al



finanziamento a valere sull'Avviso Pubblico "Lunga estate – Contributi" procedura a sportello per la concessione di contributi per l'allungamento della stagione turistica – POR FSE 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.5.1., nel quale con codice progressivo n° A _____ - S _____ (Codice di progetto/Impresa risulta beneficiaria dell'agevolazione dell'importo di € _____ dicono [in lettere]

€ _____;

- Vista la Nota di adesione, acquisita agli atti con prot. RAS n° _____ del _____, sottoscritta dall'Impresa Beneficiaria finalizzata all'attuazione dell'intervento per l'allungamento della stagione turistica;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGNO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione e inscindibilità delle clausole della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina le modalità cui il Beneficiario si deve attenere per l'attuazione dell'intervento "Lunga estate – Contributi", procedura a sportello per la concessione di contributi per l'allungamento della stagione turistica, a valere sul Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 Asse II Occupabilità - Linea di attività e.5.1 "Azioni di stabilizzazione occupazionale in favore delle posizioni di lavoratori precari e atipici", nonché le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili dal Beneficiario e i casi di revoca e decurtazione dei contributi.

2. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati e allegati. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente convenzione se non per ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere dalle parti.

Art. 2 – Durata.

1. Le attività dell'intervento di cui all'art. 1 devono realizzarsi e concludersi entro il mese di dicembre 2011, fatte salve altre evenienze da valutarsi sulla base di specifica nota del beneficiario.

Art. 3 – Divieto di cessione e di sub ingresso.

1. La presente convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non potranno costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal Beneficiario, a pena di revoca del finanziamento concesso.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario.

Il Beneficiario si obbliga:



1. a comunicare alla Regione, per la durata della presente convenzione, eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto della Società, Cooperativa o Associazione. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione del finanziamento, qualora, per effetto di modifiche dell'atto costitutivo o/e dello Statuto, vengano meno, in tutto o in parte, uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla legge o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi;
2. ad attuare l'intervento di cui alla presente convenzione in conformità a quanto sottoscritto con nota di adesione. La difformità totale o parziale dei contratti sottoscritti con i Destinatari rispetto a quanto dichiarato nella domanda di agevolazione ammessa al beneficio, fermo restando le variazioni consentite tra i Destinatari assunti nei mesi spalla del 2011, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo;
3. a garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Beneficiario. Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e fin d'ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa;
4. a comunicare tempestivamente alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità, eventuali variazioni dei contratti di lavoro stipulati con i Destinatari indicati nel Prospetto allegato alla domanda di agevolazione. Non possono in ogni caso essere modificati il numero dei Destinatari e i mesi spalla relativi al 2011;
5. a restituire le somme erogate rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute parzialmente o totalmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale. Nei casi di restituzione delle somme indebitamente introitate, l'importo da restituire dovrà essere maggiorato sia degli interessi pari al tasso di riferimento determinato ai sensi di legge, sia dei costi sostenuti dalla Regione per il recupero delle somme erogate e revocate.

Art. 5 – Polizza fideiussoria per l'ottenimento dell'acconto del contributo.

1. Il beneficiario, qualora intenda richiedere il pagamento dell'acconto del contributo, dovrà a stipulare, a favore della Regione, una fideiussione, ai sensi di quanto previsto all'art.75, comma 4, D.lgs 163/2006 e al par. 2.2.2 del Vademecum per l'operatore, che prevede la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di durata annuale, rinnovabile e di durata irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Regione.
2. L'importo della fideiussione dovrà essere pari al 100% dell'acconto richiesto, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente.
3. La fideiussione potrà essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente dai soggetti indicati nell'art.14 dell'Avviso.



4. La fideiussione sarà estinta a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento e del versamento del saldo del contributo.

Art. 6 - Aspetti finanziari.

1. La Regione per la realizzazione dell'intervento ha concesso al Beneficiario un contributo complessivo di € _____ dicono [in lettere] € _____

2. L'erogazione del predetto finanziamento è subordinata al mantenimento delle assunzioni e alla continuità del rapporto di lavoro nel periodo dichiarato nella Domanda di agevolazione e nei Prospetti "Lavoratori destinatari delle azioni – Art.6 dell'Avviso".

3. Il finanziamento previsto sarà erogato esclusivamente al Beneficiario secondo le seguenti modalità:

- 70% a titolo di acconto, a seguito della stipula della convenzione e del mantenimento delle condizioni di occupazione;
- l'importo residuo del 30%, a saldo, sarà liquidato al Beneficiario a conclusione delle operazioni di verifica delle condizioni previste da parte della Regione e comunque successivamente all'ultimo mese spalla per il quale è stato richiesto il contributo; ovvero, successivamente al mese di agosto 2011 per i Beneficiari che abbiano richiesto il contributo per i mesi spalla di aprile – maggio 2011.

4. Il Beneficiario ha l'obbligo di presentare le richieste di pagamento esclusivamente sulla base della modulistica prevista dalla Regione e pubblicata sul sito www.sardegna.gov.it e sul sito www.regione.sardegna.it (nell'apposita sezione "Bandi e gare" del menu "Attività" dedicata all'Assessorato del Lavoro).

Art. 7 – Revoca del finanziamento e procedimento.

1. In conformità alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento cui le parti fanno espresso rinvio e riferimento e che qui si intendono espressamente, incondizionatamente ed integralmente conosciute ed accettate costituendo parti sostanziali della presente convenzione, anche se non materialmente allegate, la Regione si riserva di revocare (totalmente o parzialmente) il contributo concesso al Beneficiario nei seguenti casi:

- a. perdita di uno o più requisiti su cui si è basata l'ammissione al finanziamento;
- b. mancata osservanza degli obblighi stabiliti nell'articolo 17 dell'Avviso, nella nota di adesione e nella convenzione;
- c. documentazione presentata dal Beneficiario, o relative dichiarazioni, irregolari, false o incomplete;
- d. licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, dei lavoratori interessati;
- e. violazione delle norme sul cumulo degli Aiuti, stabilite nel Quadro temporaneo e nell'Avviso.



- f. cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi della normativa vigente;
 - g. riduzione dell'orario di lavoro e/o della durata del contratto rispetto a quanto dichiarato nella domanda di contributo, fermo restando il possesso dei requisiti per l'ottenimento dei contributi di cui all'Avviso.
2. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni comportanti la revoca totale o parziale del finanziamento, la Regione, previa contestazione al Beneficiario, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., delle suddette violazioni e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle stesse, provvederà con proprio motivato e comunicato atto alla suddetta revoca.
3. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Beneficiario debba restituire, in parte o per l'intero, il contributo già erogato, la Regione intima al Beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi legali dalla data dell'erogazione alla data del recupero, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero coatto, anche attraverso la riscossione della polizza fideiussoria.

Art. 8 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento.

1. Qualora, nei confronti del Beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'intervento oggetto della presente convenzione, la Regione si riserva la facoltà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della Regione e comunicato al Beneficiario.

Art. 9 - Rinuncia del Beneficiario.

1. In caso di rinuncia al contributo concesso per l'allungamento della stagione turistica il Beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire eventuali e successive erogazioni finanziarie a qualunque titolo.
2. Rimane comunque salvo il diritto da parte della Regione di esigere le somme erogate al Beneficiario, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinatasi per la rinuncia del Beneficiario.

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione.

1. Il Beneficiario si impegna a comunicare tutte le informazioni e i dati richiesti dalla Regione per la valutazione e/o monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento oggetto delle presente convenzione.
2. Il monitoraggio deve essere elaborato utilizzando i modelli che saranno forniti dalla Regione.
3. Gravi violazioni in pregiudizio delle attività di monitoraggio possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento con l'obbligo conseguente di restituzione di somme già erogate.

Art. 11 - Informativa e tutela della privacy.



1. Tutti i dati personali di cui la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale venga in possesso in occasione dell'espletamento di quanto contenuto nella presente convenzione e del relativo procedimento amministrativo, verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - a) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle domande pervenute;
 - b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - c) inviare comunicazioni agli interessati;
 - d) elaborazioni statistiche e valutazioni d'impatto.

Art. 12 - Indicazione del foro competente.

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.
2. Le disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, seppur non materialmente allegate, costituiscono parte sostanziale della presente convenzione.

Regione Autonoma della Sardegna
Il Direttore del Servizio
Politiche del lavoro e per le pari opportunità
Responsabile di Linea

Il Beneficiario
Legale Rappresentante
